

collocazione ai fini di pensione, atteso che a ben considerare « l'innovazione introdotta dal pertinente contratto di categoria consiste nel rendere fissa una parte della retribuzione di posizione “di importo uguale per tutti, impermeabile ai cambiamenti di incarico e costante anche in caso di assenza temporanea di funzioni”, attraendola altresì nel trattamento economico fondamentale — articolo 38, comma 3, CCNL — (cfr. memoria Presidenza del Consiglio dei ministri in data 23 febbraio 2004) » —:

se non ritenga opportuno promuovere iniziative che portino ad un chiarimento sulla natura unitaria della retribuzione di posizione, in modo da prevenire ulteriore contenzioso ed assicurare omogeneità di trattamento e certezza del diritto a tutti i pubblici dipendenti interessati, anche se cessati dal servizio. (5-04059)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:

GROTTO. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

in data 13 gennaio 2005, il Ministro della giustizia ha decretato lo scioglimento del Consiglio del Collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati di Rovigo ed ha provveduto alla nomina dell'Agr. Davide Neri, Amministratore della cooperativa « Agrifuturo », a Commissario Straordinario;

tale decisione è stata determinata in seguito ad una nota del 30 ottobre 2004, con la quale il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati rendeva nota la delibera del 1° maggio 2004 con la quale si proponeva lo scioglimento del Collegio di Rovigo;

avverso tale provvedimento i componenti del Consiglio, di cui è stato deciso lo scioglimento, hanno presentato, in data 19

febbraio 2005, attraverso i loro avvocati, istanza per l'annullamento del decreto medesimo;

nell'istanza in oggetto si fa presente, tra l'altro che:

a) il decreto, a giudizio degli avvocati patrocinanti, è affetto da gravi vizi di natura formale e sostanziale che dovrebbero di per sé portare all'annullamento del medesimo;

b) in particolare, si rileva che il decreto non solo non è stato preceduto dall'obbligatoria comunicazione di avvio, ma è del tutto carente di motivazioni;

c) dalla documentazione, estratta in copia dagli assistiti, si è potuto constatare che l'unico motivo per cui è stato ritenuto di sciogliere il Collegio di Rovigo sarebbe l'avvenuto consenso da parte di quest'ultimo, nell'agosto 2003, all'utilizzo della sede del Collegio, di proprietà dell'Ipsaa « M e T Bellini » di Trecenta, peraltro a condizione dell'integrale rifusione delle eventuali spese, ad una società, inesistente perché dichiarata fallita dal Tribunale di Rovigo nel 2001, come risulterebbe dalla misura camerale prodotta dal Collegio Nazionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati a supporto della propria richiesta di apertura del procedimento di scioglimento;

d) tale motivazione non corrisponde al vero, poiché l'uso dei locali è stato consentito non ad una società fallita, ma un'associazione tra professionisti con analogo denominazione che non è una persona giuridica, non è iscritta alla Camera di Commercio, non può essere nemmeno dichiarata fallita perché l'attività libero professionistica non è attività d'impresa;

e) tale diversità era, d'altronde, facilmente deducibile verificando la differenza di codice fiscale tra la società e l'associazione di professionisti cui effettivamente è stato concesso l'uso dei locali;

nei 16 anni di attività svolta dagli stessi componenti del Collegio di Rovigo

più volte riconfermati nell'incarico, con largo consenso dagli iscritti, si possono annoverare diversi episodi di impegno per la categoria, con elogi riportati anche dagli organi di stampa provinciali e nazionali. Nelle ultime elezioni, alla presenza di un presidente di seggio (Agr. Sergio Spada), appositamente nominato dal Presidente del Collegio Nazionale (Agr. Roberto Orlandi), entrambi rispettivamente Presidente e Socio della cooperativa Agrifuturo, l'intero Consiglio è stato riconfermato —

se non ritenga, alla luce di quanto sopra esposto, necessario approfondire la situazione e rivedere, una volta verificate le deduzioni esposte, attraverso l'istanza, dai membri del Consiglio del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Rovigo, la decisione presa ed annullare il decreto di scioglimento del Consiglio medesimo riammettendo alle loro funzioni i componenti del Consiglio ed i Revisori dei Conti regolarmente eletti dall'assemblea degli Iscritti il 15 novembre 2003.

(4-13208)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Trattato di Maastricht che istituisce l'Unione Europea, al titolo VI, articolo K.1, definisce la cooperazione giudiziaria in materia civile argomento di comune interesse degli Stati membri;

con il Trattato di Amsterdam la politica di cooperazione, fino a quel momento appannaggio dei singoli Stati membri, si è trasformata in speciale competenza legislativa della Comunità Europea;

l'articolo 61 (c) del Trattato CE riconosce la competenza legislativa della Comunità ad adottare misure in questo campo, in cui, secondo l'articolo 65 del medesimo trattato, sono inclusi il miglioramento e la semplificazione: a) del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extra-giudiziari; b) della cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova; c) del riconoscimento e

dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extra-giudiziali;

in realtà pare potersi affermare che non sono stati fatti particolari progressi nel senso che appare ancora eccessivamente complesso il meccanismo giudiziario fra uno Stato e l'altro, in un settore in cui, invece, grazie alla internazionalizzazione dell'economia e delle stesse imprese, le liti fra soggetti di diversa nazionalità europee sono già cospicuamente aumentate ed ancor più sono destinate ad aumentare, con l'accrescimento della esigenza di una omogeneizzazione degli aspetti processuali e sostanziali —

quali siano i progressi concreti, realizzati negli ultimi tre anni, relativamente agli aspetti presi in considerazione dall'articolo 65 del Trattato CE ed elencati in premessa, e quali siano gli obiettivi prossimi vicini alla realizzazione. (4-13212)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta in Commissione:

BRUSCO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

le giunte di diverse amministrazioni comunali sul territorio nazionale (tra cui si cita, a titolo esemplificativo, il comune di San Rufo in provincia di Salerno) hanno di recente adottato atti per il conferimento a professionisti esterni di incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché di incarichi di direzione lavori, operando in luogo dei relativi responsabili di servizio, che dovrebbero essere gli organi di gestione comunale competenti;

è stato da più parti eccepito come dette procedure risultino in contrasto con il dettato dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 109 del 1994 (cosiddetta « legge Merloni »), anche perché, in base alla legislazione vigente, le determinazioni rela-